

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CXLVI
n. 5

RELAZIONE

SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO
DELLE REGIONI, DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO
E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

(Primo semestre 2020)

(Articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

**Presentata dal Presidente dell'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente**

(BESSEGHINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 2020

PAGINA BIANCA



Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente decima Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.



1. QUADRO GENERALE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: D.L. 133/2014), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico present[i] alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) *a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;*
- b) *a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) *a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l’Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Con la presente Relazione ci si limita ad aggiornare il quadro di informazioni e di dati illustrato nel mese di dicembre 2019, avendo l’Autorità richiesto ai competenti enti di governo dell’ambito - in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un’ottica di semplificazione delle attività di ricognizione degli elementi richiesti di riferire il relativo contributo principalmente ai cambiamenti eventualmente intervenuti, nella prima metà dell’anno in corso, nel riordino degli assetti locali del settore idrico.

Il monitoraggio svolto conferma la maggior parte delle situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito rilevate in precedenza (anche tenuto conto dei rallentamenti di taluni *iter* procedurali conseguenti alle limitazioni introdotte - a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 - dai vari provvedimenti governativi per contrastare il diffondersi del virus COVID-19), sebbene si registrino, anche in questo semestre, segnali di

¹ Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall’Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell’assetto locale del settore, illustrata nell’ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR;
- Relazione 20 dicembre 2018, 701/2018/I/IDR;
- Relazione 25 giugno 2019, 277/2019/I/IDR;
- Relazione 19 dicembre 2019, 562/2019/I/IDR.



progressivo riordino con riferimento ad alcune aree della Sicilia. Inoltre, dalla mappatura aggiornata al mese di giugno 2020, le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito), che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'articolo 172 del decreto legislativo 152/06, risultano ancora diffuse, seppure in progressiva e costante diminuzione.

Gli approfondimenti compiuti dall'Autorità in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito, e all'effettiva operatività degli stessi, hanno messo in luce - oltre ad alcune positive evoluzioni nei percorsi intrapresi - la permanenza di contesti potenzialmente critici, seppure con elementi di differenziazione, rinvenibili in particolare nel Mezzogiorno. Tali problematiche, collocandosi a monte delle attività regolatorie richieste, hanno generato criticità in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, come già sottolineato dall'Autorità, è emerso un fenomeno di c.d. *Water Service Divide*: a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisorii degli enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze.

Tali criticità, che contribuiscono insieme ad altri elementi ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua tra aree del Paese, assumono, altresì, rilievo anche ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 516 e ss., in materia di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con particolare riferimento agli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, da rivolgere alle realtà svantaggiate del Paese. Ai sensi della medesima legge è stato poi emanato il d.P.C.M. 1° agosto 2019 recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - Sezione acquedotti" e, successivamente, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha disciplinato taluni profili di competenza dell'Autorità, tra cui si segnala, con riferimento ai temi di rilievo in questa sede, la previsione di condizionalità per l'accesso ai finanziamenti. In particolare, si tratta di misure volte a conseguire, in un arco di tempo necessariamente breve, un consolidamento degli assetti istituzionali locali e, laddove necessario, una progressiva *compliance* alla regolazione vigente, obiettivi questi ultimi che hanno orientato, più di recente, ulteriori interventi da parte dell'Autorità sia introducendo forme di regolazione tariffaria semplificate (in particolare per le gestioni per le quali nei precedenti periodi regolatori siano emerse carenze



degli atti e dei dati necessari a fini tariffari)², sia prevedendo specifiche condizionalità per l'ammissibilità al Fondo di garanzia delle opere idriche³.

Senza voler anticipare quanto trattato più compiutamente nel prosieguo di codesta Relazione, si forniscono, infine, alcuni elementi di sintesi circa l'evoluzione in corso degli assetti locali del servizio idrico integrato, come rilevati nel primo semestre 2020:

- definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni) e consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO giunti a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO);
- necessità di perfezionare i percorsi avviati, e proseguiti con alcune difficoltà dovute all'attuale emergenza epidemiologica da COVID – 19, verso la piena operatività degli enti di governo dell'ambito, soprattutto nella regione Molise, in cui il relativo processo di *institutional building* non ha registrato progressi nel corso degli ultimi anni;
- esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente;
- esigenza di prosecuzione nell'utilizzo nei propri territori dei poteri sostitutivi da parte di alcune Regioni per il conseguimento dell'obiettivo di piena attuazione del servizio idrico integrato secondo la normativa vigente.

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 147 del decreto legislativo 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal D.L. 133/2014 specifica poi che *"le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici"*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato*

² Cfr. deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3" e, in particolare, l'articolo 9 "Misure per il superamento del Water Service Divide".

³ Cfr. deliberazione 21 gennaio 2020, 8/2020/R/IDR recante "Definizione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche".



*in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)*⁴.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al primo semestre 2020, la conferma del numero di ATO, pari a 62. Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale risultano assai eterogenee, non consentendo sull'intero territorio nazionale la configurazione di modelli uniformi. È possibile, tuttavia, rilevare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:


- il consolidamento del modello regionale quale modello prevalente per l'organizzazione territoriale del servizio; nel dettaglio risulta che 12 regioni abbiano previsto un ATO unico (**Fig. 1 e Tav. 1**);
- la preferenza, da parte delle restanti regioni (**Tav. 2**), per il mantenimento di un'organizzazione che preveda una pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia⁵).

⁴ Anche l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi (...)", specificando che "La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale".

⁵ Fanno eccezione la Liguria, le Marche e il Veneto, in cui è stata attuata una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.



FIG. 1 – Geografia degli ATO



TAV. 1 – ATO unici regionali

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquiliano	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/2011 L.R. n. 2/1997	1.326.513	4	305	10.762
		ATO 2 – Marsicano					
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro					
		ATO 4 – Pescara					
		ATO 5 – Teramo					
ATO 6 – Chieti							
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	562.869	2	131	9.995
Calabria	ATO unico regionale		L.R. n.18/2017 L.R. n. 34/2010	1.956.687	5	404	15.082
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	5.746.584	5	550	13.671
		Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano					
		Ambito distrettuale Sele					
		Ambito distrettuale Caserta					



Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
		Ambito distrettuale Calore Irpino					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	L.R. n. 23/2011	4.451.000	9	333	22.453
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
		ATO 5 – Bologna					
		ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 1/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	1.301.591	4	225	8.423
		ATO OCC – Occidentale Pordenone					
		ATO ORG – Orientale Goriziano					
		ATO ORT – Orientale Triestino					
Molise	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2017	308.493	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.048.241	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n.25/2017 L.R. n. 4/2015	1.648.176	5	377	24.100
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	L.R. n.10/2018 L.R. n. 69/2011	3.706.835.	10	276	22.424
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)					
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)					
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)					
		ATO 5 – Toscana Costa					
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 e 2– Ambito 1 e Ambito 2	L.R. n. 11/2013	896.837	2	92	8.459
		ATI 3 – Ambito 3					
		ATI 4 – Ambito 4					
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	127.329	1	74	3.261



TAV. 2 – ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Lazio	ATO 1 – Lazio nord Viterbo	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014	322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma		3.869.376	3	112	5.120
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti		185.921	2	81	2.978
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina		669.161	3	38	2.498
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone		484.047	2	86	2.874
Liguria	ATO GE – Genova	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		220.620	1	43	753
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)		44.187	1	23	732
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		223.042	2	69	1.215
Lombardia	ATO BG – Bergamo	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.264.105	1	205	4.778
	ATO CO – Como		584.577	1	150	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	113	1.771
	ATO LC – Lecco		339.401	1	88	816
	ATO LO – Lodi		229.333	1	61	782
	ATO MB – Monza e della Brianza		840.129	1	55	405
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano		3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.610	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	138	1.200
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n. 1692/2013	363.204	1	58	2.564
	ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2	43	1.835
	ATO 3 – Marche Centro Macerata		359.227	2	46	2.521
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese		120.151	2	27	653
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		300.037	2	59	1.813
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	L.R. n. 7/2012 L.R. n. 13/1997	524.779	2	160	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	172	3.339
	ATO 3 – Torino		2.242.951	1	303	6.713
	ATO 4 – Cuneo		587.098	1	247	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		261.163	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		334.158	2	148	2.806



Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Sicilia	ATO 1 - Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 - Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 - Messina		626.876	1	108	3.266
	ATO 4 - Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 - Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 - Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 - Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 - Siracusa		403.985	1	21	2.124
	ATO 9 - Agrigento		446.837	1	43	3.042
Veneto	ATO AV - Alto Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012	200.792	1	60	3.596
	ATO B - Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR - Brenta		584.547	3	73	1.693
	ATO LV - Laguna di Venezia		789.229	2	36	1.866
	ATO P - Polesine		261.095	3	52	1.965
	ATO V - Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC - Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO - Veneto orientale		834.259	4	92	2.451

Nelle **Tavole 1 e 2** emerge come, anche sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente risultino caratterizzati da forti elementi di eterogeneità. Si registrano, infatti, ATO con popolazione superiore ai cinque milioni di abitanti, come nel caso dell'ATO unico della Campania (5.746.584 abitanti), e altri di dimensione molto ridotta con una popolazione inferiore alle cinquantamila unità, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal D.L. 133/2014, prevede che *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131"*, ossia, *"il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario"*.



Come si evince dalla **Tav. 3**, la maggioranza delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal citato decreto legislativo 152/06, divenuti anche - come meglio precisato nel seguito - pienamente operativi.

TAV. 3 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito e piena operatività degli stessi – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Valle d'Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Piemonte	L.R. n. 7/12	<i>Conferenze d'ambito</i> , che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall'apposita convenzione.	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province</i> , come di seguito indicato: - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Est: <i>Città Metropolitana di Genova</i> ; - ATO Est: Provincia della Spezia. La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.	5
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano.</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i> , quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.	8
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i> , cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione e, su base volontaria, 11 comuni della Regione Veneto, già ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene", che hanno richiesto l'inclusione, limitatamente al servizio idrico integrato, nell'ambito unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.	1
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR</i> , cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità idrica toscana – AIT</i> , ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI)</i>	1



Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i> , costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5
Abruzzo	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI)</i>	1
Campania	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	<i>Ente idrico campano (EIC)</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB)</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità idrica pugliese – AIP</i> , soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di governo dell'ambito della Sardegna – EGAS</i> , al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi.	1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'operatività effettiva degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di riassumere nella **Tav. 4** le problematiche che permangono e le attività poste in essere per giungere al superamento delle stesse. Si confermano i segnali positivi emersi negli scorsi mesi e rappresentati nella precedente relazione di dicembre 2019. In particolare, anche in ragione della percentuale di popolazione interessata, si ritiene utile richiamare la situazione della regione Calabria circa l'avvio, nel corso del 2019, di un percorso verso la piena operatività del competente ente di governo locale. Si sono, poi, registrati, anche nel primo semestre 2020, miglioramenti nella riorganizzazione degli assetti relativi alla regione Siciliana⁶ (dal cui riscontro si evince la piena operatività di talune delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19) anche a seguito dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente⁷. Da evidenziarsi, infine, la situazione del Molise, in

⁶ A seguito delle diffide (adottate in data 10 ottobre 2019 nei confronti dell'ATI Agrigento, dell'ATI Catania, dell'ATI Messina e dell'ATI Siracusa) a porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con propri decreti nn. 6 e 7 del 30 gennaio 2020, ha nominato i commissari *ad acta* rispettivamente presso le Ati di Messina e Siracusa.

⁷ Tali dinamiche erano state registrate anche nel Lazio, ove la Regione ha avviato selettivamente procedimenti di carattere sostitutivo, con proprie deliberazioni nn. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 333 del 28 maggio 2019, nei confronti dei comuni di Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monte romano, Proceno, Ronciglione e Villa San Giovanni in Tuscia per l'attuazione del sistema idrico integrato nell'ATO 1 - Lazio



cui non si denotano segnali di superamento delle perduranti criticità che ostacolano il perfezionamento dei processi *de quo*, peraltro riscontrando il protrarsi delle attività risultanti dai cronoprogrammi in precedenza presentati all'Autorità.

Con riferimento poi alla Liguria, si segnala che, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006 la Giunta regionale ha diffidato la Provincia di Imperia, quale Ente di governo dell'ambito, e successivamente, decorso il termine stabilito nell'atto di diffida, è intervenuta la nomina del commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di ente di governo dell'ATO Ovest per il servizio idrico integrato. In particolare, secondo gli elementi acquisiti ai fini della stesura della presente Relazione, risulta che siano stati adottati dalla struttura commissariale, nei confronti di gestioni cessate ex lege, provvedimenti di diffida al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla società legittima affidataria della gestione del servizio idrico integrato di questo ambito.⁸

L'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle peculiari situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia, ne informerà i soggetti competenti secondo la normativa vigente, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

nord Viterbo. Con decreto n. T00171 del 2 luglio 2019 il Presidente della Regione ha nominato il commissario *ad acta* per i citati comuni. Tuttavia, pur essendo state avviate le attività commissariali, in considerazione di diversi ricorsi promossi innanzi al giudice amministrativo da parte dei Comuni interessati, il TAR Lazio - con sentenze nn. 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875 e 3876 del 10 aprile 2020 - ha annullato i predetti atti valutando, nel caso di specie, non sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione. Nondimeno il processo di piena attuazione del servizio idrico integrato proseguirà sulla base del "Programma di presa in carico" dei Comuni da parte del gestore unico, come peraltro evidenziato nelle citate sentenze, secondo gli obblighi di trasferimento delle infrastrutture idriche ai sensi della normativa vigente.

⁸ A seguito della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 13 febbraio 2020 sono stati indicati alcuni indirizzi operativi volti a rendere effettivo il subentro di Rivieracqua S.c.p.A. nelle gestioni cessate ex lege A.M.A.T. S.p.A., A.I.G.A. S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A, il Commissario ad acta ha approvato i seguenti provvedimenti: decreto n. 1 del 31 marzo 2020 (Subentro del gestore unico nella gestione in capo a 2i Rete Gas S.p.A.); decreto n. 2 del 31 marzo 2020 (Subentro del gestore unico nella gestione in capo ad A.M.A.T. S.p.A.) e il decreto n. 3 del 31 marzo 2020 (Subentro del gestore unico nella gestione in capo ad A.I.G.A. S.p.A.) aventi ad oggetto, tra l'altro, la diffida nei confronti delle citate società a provvedere, al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla società Rivieracqua S.c.p.A., legittima affidataria della gestione del servizio idrico integrato di questo ambito, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 14 novembre 2012, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 06/03/2012 e s.m.i.



TAV. 4 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell’Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	<p>La legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge e sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale ha adottato la delibera 6 febbraio 2018, n.56, come modificata ed integrata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129 e 2 marzo 2018, n.152, con cui sono stati individuati sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti. Inoltre, la Giunta ha disposto che <i>“la conformazione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dalla deliberazione n. 56 del 2018 decorre dalla stipula delle Convenzioni di cooperazione tra i Comuni appartenenti a ciascun ambito e che la gestione del Servizio Idrico Integrato in ciascun ambito avrà corso dal giorno della stipulazione delle Convenzioni di gestione tra l’ATO e ciascun gestore”</i>.</p> <p>Tuttavia, è intervenuta la delibera di Giunta regionale 8 maggio 2018, n. 218 che ha sospeso l’efficacia dei predetti provvedimenti amministrativi, confermando <i>“l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza”</i>. Attualmente, quindi, in ciascun ATO, l’ente di governo dell’ambito è rappresentato dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province.</p> <p>Dagli elementi acquisiti dai soggetti territorialmente competenti, risulta che il Comitato Tecnico Scientifico, istituito per la stesura di una proposta di legge regionale di modifica dell’attuale <i>governance</i>, abbia concluso i suoi lavori redigendo una specifica proposta tecnica per un nuovo modello di ATO Unico Regionale, sottoposta alla stessa Regione Lazio per i seguiti di competenza.</p>	5



Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	L.R. n. 4/2017	<p>Con la delibera della Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285, era stato istituito l'<i>ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato</i>, denominato EGAM.</p> <p>Con il decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un <i>Commissario straordinario</i> nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.</p> <p>A seguito dell'annullamento dei citati provvedimenti da parte del Tar Molise, con sentenze nn.5 e 6 del 2017, il Consiglio regionale ha approvato la legge 22 aprile 2017, n. 4 recante "<i>Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)</i>". La citata legge regionale prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica.</p> <p>Con il decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'Ente d'Ambito. Dagli ultimi elementi rappresentati dal soggetto competente, nel corso del 2018, risulta che siano stati eletti i componenti del Comitato d'Ambito, che ha cominciato ad operare "<i>elaborando una bozza di Statuto dell'Ente e avviando una serie di adempimenti per il concreto[inizio] delle attività</i>". Non si è registrata, invece, anche nel corso del primo semestre del 2020, alcun tipo di evoluzione nel percorso verso la costituzione e l'operatività del soggetto competente.</p>	1
CALABRIA	L.R. n. 18/2017	<p>Con il decreto della Giunta regionale 12 giugno 2015, n. 183, è stato individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'<i>Autorità idrica della Calabria (A.I.C.)</i>. Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i comuni calabresi, istituito e disciplinato nel suo funzionamento dalla legge regionale n.18/17. Il processo di costituzione di tutti gli organi dell'AIC risulta in corso. Tuttavia, il provvedimento legislativo da ultimo richiamato prevede che, fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, "<i>la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale</i>". Il 17 marzo 2018 sono state espletate le attività di voto per l'elezione dei quaranta membri dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito in rappresentanza dei 404 comuni calabresi. L'Assemblea, insediatasi nel maggio 2018, ha approvato lo Statuto il 6 novembre dello stesso anno.</p> <p>Con riferimento al progressivo superamento delle criticità operative, si rileva che l'AIC con deliberazione n. 4 del 29 luglio 2019 ha approvato l'avviso pubblico per l'individuazione e la nomina del direttore generale (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2019, n. 84). Non sono pervenuti dal soggetto competente elementi di aggiornamento su tale specifico profilo di attività.</p>	1



Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
SICILIA	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	<p>La legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha istituito in ciascun ATO un'assemblea territoriale idrica (ATI), per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/06. Ciascuna assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Diverse previsioni del citato provvedimento legislativo regionale sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n.93, che, tuttavia, non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI.</p> <p>A seguito della sentenza n. 93/2017 della Corte costituzionale, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana, con la circolare 4586/Gab del 18 maggio 2017, ha stabilito il termine di sei mesi per la definizione delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato, precisando ai soggetti competenti che il mancato insediamento formale delle ATI, la mancata approvazione del loro statuto ed il mancato avvio operativo entro il termine considerato, avrebbe comportato l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.</p> <p>Dalle informazioni acquisite risulta che tutte le ATI siano insediate, ma solo alcune di esse risultino operative con un livello maggiore o minore a seconda delle diverse aree territoriali. In particolare (oltre a comunicazioni trasmesse per altre finalità da cui si evince la piena operatività delle ATI di Messina e Siracusa), i soggetti competenti hanno confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ATI di Palermo, "formalmente insediatasi in data 24 marzo 2016, è operativa dal 1/01/2018"; - l'ATI AG9 di Agrigento, "insediatasi [il] 12.04.2016, esercita (...) le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale e, a seguito della delibera n. 4 del 25.01.2017, è stata avviata l'operatività funzionale"; - l'ATI di Catania –per la quale sono state approvate le modifiche al relativo Statuto e di cui sono stati eletti gli organi – ha "approvato lo schema di convenzione AATO -ATI, per il co-utilizzo del personale, dei locali, dei beni strumentali (...) nelle more della emanazione della norma regionale che definirà le modalità di transito delle attività e delle passività dell'AATO [in liquidazione] all'ATI"; - per il "Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione" e per Caltanissetta il "Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato – in liquidazione" "è tuttora in corso la costituzione dell'Assemblea territoriale idrica (ATI) di cui alla legge Regionale n. 19/2015". <p>Al riguardo si segnala, inoltre, che la Regione Siciliana, a seguito delle precedenti diffide e dei decreti presidenziali nn. 629 e 630 del 6 dicembre 2018 nei confronti delle ATI di Ragusa e Trapani, è intervenuta rispettivamente con decreto nn. 616 e 617 del 31.12.2019 di nomina dei Commissari ad Acta.</p>	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che "gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro



il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.L. 133/2014, intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *"gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*.

Confermando sostanzialmente la situazione rappresentata nella precedente Relazione 562/2019/I/IDR, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**, caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).



TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d’ambito in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Valle d’Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale ⁹
Molise	ATO Unico Regionale ¹⁰
Calabria	ATO Unico Regionale ¹¹
Sicilia ¹²	ATO 1 Palermo
	ATO 2 Catania
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Il richiamato articolo 172 del decreto legislativo 152/06 prevede poi che:

⁹ Con riferimento all’ Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano si registra la presenza di Gestione ottimale risorse idriche – GORI S.p.A. quale gestore unico d’ambito (v. **Tav. 7**). Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l’Ente Idrico Campano ha comunicato che “è in corso la redazione del Piano di Ambito Regionale” e che nell’ambito delle attività all’uopo necessarie “si sta provvedendo ad acquisire i titoli e la legittimazione ad operare dei soggetti attualmente incaricati della gestione del S.I.I., ovvero dei singoli segmenti che lo compongono, nei cinque ambiti distrettuali individuati dalla L.R. n. 15/2015”. È in programma l’approvazione del progetto preliminare di Piano d’Ambito Regionale entro la fine del corrente anno. Non si registrano evoluzioni nel corso del primo semestre del 2020.

¹⁰ Come risulta dagli elementi acquisiti, il soggetto competente ha previsto di: “giungere entro la fine dell’anno in corso al completamento dell’aggiornamento del Piano d’Ambito e alla predisposizione di ogni altro atto utile all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato sull’intero territorio regionale”.

¹¹ L’Autorità Idrica della Calabria ha segnalato che in data 3 giugno 2020 si è tenuta l’assemblea dei sindaci, che ha trattato, tra i punti dell’ordine del giorno, della scelta della forma di gestione del SII per l’intero territorio regionale, demandando al Commissario la stesura di una “relazione, così come previsto dalla legge (cfr. art. 34 del DL 179/2012), che dia conto delle regioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, atteso che la medesima assemblea ha già manifestato la volontà di propendere per un affidamento in house del servizio idrico”. Il soggetto competente ha precisato che, effettuata la scelta della forma di gestione (individuato quale prossimo adempimento da parte dell’assemblea dell’AIC), verrà conseguentemente avviato un aggiornamento del Piano d’Ambito.

¹² Per approfondimenti riguardo l’evoluzione dell’assetto territoriale della regione Sicilia in relazione alla gestione del sistema idrico integrato, si rimanda a quanto precedentemente esposto nel paragrafo 3 e nella TAV.4. Con riferimento particolare, poi, alle singole situazioni territoriali, sulla base degli elementi comunicati dai soggetti competenti, risulta che:

- a) con riferimento all’ATO di Palermo, in data 22 novembre 2017, l’Assemblea Territoriale Idrica “ha deliberato (...) il riconoscimento dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell’AMAP S.p.A. [da 34] Comuni”, procedendo a trasmettere la relativa convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2018, e ha contestualmente precisato che “ai fini della revisione e dell’approvazione del Piano d’Ambito dell’intero ATO Palermo, condizione per il perfezionamento dell’affidamento [della gestione unica del servizio idrico integrato], è stato deliberato di attivare l’iter per la definizione di un protocollo-accordo tra pubbliche istituzioni”. Inoltre, il soggetto competente ha da ultimo precisato che risultano “avviate le attività di aggiornamento del Piano d’Ambito con il supporto del gestore AMAP spa,



- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/2014], agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto” (comma 2);*
- *“in sede di prima applicazione [nei casi in cui si sia già provveduto all’affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale (...)” (comma 3).*

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, disponendo che, *“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali*

secondo un cronoprogramma approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 marzo 2019, che vedrà, presumibilmente, la conclusione entro aprile 2020, dopo la chiusura definitiva dell’istruttoria per il riconoscimento o meno della salvaguardia alle attuali gestioni comunali in economia”. Non si registrano elementi di aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente.

- b) per Messina, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’ATI n. 5 del 27 maggio 2019 con la quale è stato deciso, tra l’altro, che a cura del Presidente e del Direttore dell’ATI dovranno essere predisposti gli atti relativi all’affidamento della Gestione Unica del Servizio Idrico integrato all’AMAM SpA. Secondo gli elementi assunti ai fini della presente relazione, risulta che non sia ancora intervenuta alcuna determinazione in ordine alla forma di gestione del servizio e che, con riferimento all’attività di redazione del Piano d’Ambito, sia intervenuta nel corso del mese di gennaio 2020 la nomina di un Commissario ad Acta, come illustrato nel precedente paragrafo 3.
- c) per Catania, è stato precisato che *“l’ATI, con nota prot.1230 del 19.12.2019 ha trasmesso all’Assessorato regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità una prima revisione dell’aggiornamento del Piano d’Ambito già inviato con nota prot.n. 1105 del 11.11.2019. Tale aggiornamento sarà sottoposto alla prossima Assemblea di Sindaci, per la sua formale adozione, già programmata e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Permane la previsione di un ulteriore aggiornamento per la fine del periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti, sulla scorta delle ulteriori informazioni che sarà possibile acquisire a seguito della stipula delle convenzioni con i gestori salvaguardati. L’attività di aggregazione delle gestioni pubbliche nei due sub ambiti nord e sud, al fine di ridurre il numero delle gestioni esistenti sul territorio per procedere, quindi, alla individuazione del gestore unico d’ambito, ha subito una battuta di arresto nel primo semestre del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria”.*



*comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane*¹³.

Nella successiva **Tav. 6** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tre ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle regioni in cui l'affidamento del servizio è avvenuto per *sub*-ambiti, l'esistenza di un gestore unico in ciascuno dei *sub*-ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria e solo in alcuni dei *sub*-ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell'Emilia Romagna (quattro su nove *sub*-ambiti sono affidati ad un gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (due dei quattro *sub*-ambiti sono serviti da un gestore unico);
- la presenza di ulteriori soggetti in Emilia Romagna (12), in Friuli Venezia Giulia (5), in Toscana (6), in Sardegna (3) e in Puglia (2) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- l'esistenza di soggetti che, al mese di giugno 2020, anche negli ATO regionali con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (24), Basilicata (1), Friuli Venezia Giulia (1), Puglia (16) e Sardegna (28).

¹³ La medesima disposizione (comma 2-bis dell'art. 147 del decreto legislativo 152/06) prevede che "sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."



TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO unici regionali con affidamenti assentiti

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	No		Si	0	24
		ATO 2 – Marsicano			Si		
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro			Si		
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	1
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
		ATO 5 – Bologna			No	2	0
		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì Cesena			Si	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0



Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	No		Si	1	1
		ATO OCC – Occidentale Pordenone			No	2	0
		ATO ORG – Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT – Orientale Triestino			No	2	0
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		2	16 ¹⁴
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	28 ¹⁵
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si	6 ¹⁶	0
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si		

¹⁴ Dagli elementi acquisiti dal soggetto competente risulta che: “nel corso di un incontro tenutosi il 12 dicembre 2019 presso la Regione Puglia, i Sindaci di Motta Montecorvino, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Aberona e Roseto Valfortore hanno manifestato l'intenzione di procedere al passaggio della gestione delle reti idriche e fognarie al gestore unico”. Il gestore in tale sede ha rappresentato la possibilità di procedere con la presa in gestione delle infrastrutture idriche a partire dal mese di marzo 2020.

¹⁵ L'EGAS, sulla scorta di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 65 del 2019 – che ha stabilito la legittimità di una diretta applicazione della legislazione statale di riferimento alle fattispecie dei gestori in essere – ha avviato un'attività istruttoria di verifica volta ad accertare, per ciascuno dei soggetti interessati “il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle gestioni esistenti attualmente svolte in forma autonoma”. Peraltro, il soggetto competente ha precisato che per il comune di Capoterra e di Sant'Anna Arresi, due delle 28 gestioni non conformi, sono in corso le procedure di acquisizione all'interno del perimetro d'ambito della gestione unica. Per le altre 26 realtà, in esito alla citata sentenza, EGAS ha proceduto alla convocazione delle amministrazioni interessate al potenziale riconoscimento in qualità di gestione autonoma, per la definizione del percorso tecnico-amministrativo da intraprendere. Al riguardo il soggetto competente aveva precisato, nel corso del 2019, che “ha avuto inizio nel mese di novembre 2019 l'interlocuzione con le 26 amministrazioni interessate all'applicazione dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'attività proseguirà nei primi mesi del 2020. Acquisiti gli atti e valutate le istanze sarà cura degli uffici dell'Ente porre all'attenzione del Comitato Istituzionale d'Ambito le conseguenti proposte”. L'EGAS non ha trasmesso alcun elemento di aggiornamento rispetto alle attività descritte.

¹⁶ Autorità Idrica Toscana ha precisato che, con riferimento al comune di Abetone Cutigliano, a partire “dal 1° gennaio 2020 il gestore GAIA Spa ha preso in carico il servizio di fognatura e depurazione, mentre la consegna delle infrastrutture per la gestione del servizio di acquedotto da parte del Comune avverrà entro il 31.10.2020 (termine ulteriormente prorogato a causa delle concrete ed evidenti difficoltà dettate dalla grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che hanno investito la generalità dei Comuni italiani)”.



Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
		ATO 5 – Toscana Costa			Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)			Si		
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2			Si	0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav. 7** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di affidamenti ad un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano, in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti, e dell'ATO di Mantova);
- la presenza, pur in una situazione differenziata fra le altre regioni, di una pluralità di gestori affidatari d'ambito che, insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conforme alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, continuano a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- la permanenza di soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, soprattutto in alcuni ATO della Lombardia e del Lazio, benché si registri una graduale riduzione rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti Relazioni semestrali.

In particolare, dal quadro rappresentato nella **Tav. 7** emerge, altresì, l'avvenuto compimento, a partire dal 2015, di alcuni dei percorsi intrapresi - in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.L. 133/2014 - per l'affidamento del servizio in taluni ambiti. Al riguardo tuttavia si registra, con riferimento al processo di adesione e di conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico, la sostanziale permanenza, pur con



caratteri differenti, delle criticità in precedenza riscontrate negli ATO di Brescia, Como¹⁷, Varese¹⁸ e Rieti¹⁹.

¹⁷ L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito Como Acqua S.r.l. (società costituita il 28 aprile 2014) è stato disposto con la delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'ambito. Si segnala che, ad oggi, sono 19 i comuni che non hanno ancora deliberato l'adesione al Gestore Unico, avendo nel secondo semestre del 2018 perfezionato il percorso di adesione i comuni di Carlazzo, Griante, Plesio e Vercana. Il soggetto competente ha comunicato che si è perfezionata nel corrente mese la "fusione per incorporazione/scissione delle 12 SOT in Como Acqua S.r.l." con decorrenza degli effetti civilistici dall'1 gennaio 2019. Inoltre l'Ufficio d'Ambito ha precisato che "la delibera di affidamento CP n. 36/2015 prevedeva che la piena operatività di Como Acqua srl nella gestione del S.I.I. si realizzasse entro un periodo transitorio al 30 settembre 2018, prorogato su istanza di Como Acqua Srl, con delibera del CP n. 16 del 2 aprile 2019, al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni attuali, sulla base del Piano di Subentro redatto dalla stessa Como Acqua Srl".

¹⁸ L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito Alfa S.r.l. (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato il 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta il 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con la sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house". Avverso tale provvedimento è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, in data 29 giugno 2017, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 riguardante l'approvazione della salvaguardia della gestione di Aspem S.p.A. e conseguentemente la prosecuzione da parte della società nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla medesima, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto. Il contenzioso tra la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC S.p.A., Agesp S.p.A. e Aspem S.p.A. risulta superato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, 8 giugno 2018 n. 3484, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e degli appelli principali e incidentali che si sono susseguiti dato l'accordo raggiunto tra le parti in giudizio. Al dicembre 2018 risultavano non aver ancora aderito in qualità di soci al Gestore Unico Alfa i seguenti comuni: Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cugliate Fabiasco, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luvinata, Malnate, Morazzone, Porto Valtravaglia, Sangiano, Saronno, Solbiate Olona, Taino, Ternate, Varano Borghi, Varese, Venegono Inferiore. Dei citati 29 soggetti, 14 comuni (Besnate, Bodio Lomnago, Casorate Sempione, Castronno, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Porto Valtravaglia, Sangiano, Ternate, Varano Borghi, Venegono Inferiore), nel corso del primo semestre 2019, hanno aderito alla gestione unica. Non sono state rappresentate evoluzioni riferite al primo semestre del 2020.

¹⁹ Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società Acqua Pubblica Sabina S.p.A.; con la successiva decisione 11 dicembre 2015, n. 9, la Conferenza dei sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società in house per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). In pari data è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/10. Nel corso del primo semestre del 2020, Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha acquisito sette gestioni, relative ai comuni di Ascrea, Salisano, Pescorocchiano, Collalto Sabino, Collegiove, Nespolo e Monteleone Sabino. Secondo quanto rappresentato dal soggetto competente, risultano ancora da acquisire le seguenti 24 gestioni comunali: Concerviano, Tarano, Stimigliano, Accumoli, Marcellini, Poggio Moiano, Casaprota, Toffia, Orvinio, Paganico, Colle di Tora, Roccasinibalda, Vivaro Romano, Cantalupo, Monte San Giovanni, Poggio San Giovanni, Borbona, Micigliano, Turania, Poggio Bustone, Posta, Varco Sabino, Cittareale e Longone Sabino. L'EGATO infine ha segnalato che "in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la società di gestione Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha temporaneamente sospeso



Peraltro, si conferma la presenza, anche negli ATO recentemente interessati dai processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito, di operatori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali tuttavia, nella maggior parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito²⁰.

TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (con affidamenti assentiti)

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Campania	Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano	Si	1/12/2002	0	2
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	31
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	9	14
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	24
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	2 ²¹
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Si	30/04/2019	3	0
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	0
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	3 ²²	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	26	6

le attività finalizzate alla presa in gestione del SII dei rimanenti comuni ed è in corso di definizione un nuovo cronoprogramma per concludere tali operazioni”.

²⁰ Al riguardo, si rammenta che il comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre, 580/2019/R/idr, prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06.

²¹ In aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nel semestre precedente, il soggetto competente ha evidenziato, da un lato la sentenza del Consiglio di Stato 23 novembre 2018, n. 1903 con cui il Comune di Palliano è stato condannato definitivamente alla consegna degli impianti al Gestore unico, dall'altro, che il medesimo Comune non ha ancora proceduto al trasferimento definitivo della gestione del SII. Pertanto, è stato richiesto dal soggetto competente alla Regione Lazio l'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 147, comma 1 bis, D. Lgs 152/2006.

²² Con delibera n. 4 del 17 aprile 2020 il Comune di Carrodano, che precedentemente gestiva il servizio in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006, ha approvato il passaggio della gestione del servizio idrico integrato ad ACAM ACQUE SpA a decorrere dal 1 luglio 2020.



Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Lombardia	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	1	16 ²³
	ATO BS – Brescia	Si	29/04/2017	3	31 ²⁴
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	19
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	0
	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	0
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	0
	ATO MN – Mantova	No		5	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	0	0
	ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	1	15
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	4
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		12	0
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	0
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	Si	01/07/2019	23	0
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria	No		3	7 ²⁵
Sicilia	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	0	1
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	0	0

²³ Nel corso del primo semestre 2019, i Comuni di Assone, Cassiglio, Locatello, Rota d'Imagna e Valtorta hanno trasferito la gestione degli impianti al Gestore unico. Nel corso del secondo semestre 2019 i comuni di Aviatico e Valleve e la società Hidrogest spa hanno ceduto gli impianti al Gestore unico. Non si registrano invece evoluzioni nel primo semestre del 2020.

²⁴ Dagli elementi rappresentati dal soggetto competente, risulta che nel corso del primo semestre del 2020 il gestore d'ambito Acque Bresciane sia subentrato al comune di Ghedi nella gestione del SII.

²⁵ Ai fini della redazione della presente relazione, l'EGATO 6 "Alessandrino" ha comunicato che "è in corso una fase di valutazione della situazione gestionale in ambito Regionale propedeutica all'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Piemonte in cui verranno valutate la legittimità del riconoscimento delle gestioni in economia".



Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> <u>vigente</u> (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> <u>vigente</u> (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
	ATO 9 – Agrigento	Si ²⁶	27/11/2007	0	18
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		3	0
	ATO BR – Brenta	Si	14/3/2006	0	0
	ATO LV – Laguna di Venezia	Si	01/01/2019	0	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		3	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0

Oltre a quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi relativi, nello specifico, agli affidamenti in scadenza. In particolare, come riportato nella successiva **Tav. 8**, sulla base di quanto comunicato dai soggetti competenti, emerge l'esistenza di soggetti che gestiscono il servizio in forza di un titolo giuridico prossimo alla scadenza (con durata fino al 2022) nel Nord Ovest (8), nel Nord Est (3) e nel Sud (2), interessando complessivamente una popolazione di 2.568.781 abitanti.

²⁶ L'ATI Agrigento con provvedimento n. 14 del 23 novembre 2018 ha "deliberato la notifica della dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione, in esito alla diffida ad adempiere, aggravata dalla interdittiva antimafia, con richiesta al Prefetto di perfezionare la misura di temporanea e straordinaria gestione nelle more dell'individuazione di nuova gestione, da affidare nel rispetto della normativa in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica fra le forme previste dall'ordinamento europeo". Conseguentemente il Prefetto di Agrigento ha nominato apposita Commissione Prefettizia che in atto garantisce l'espletamento dei compiti di gestione del S.I.I. con impiego del personale del gestore. Dagli elementi assunti ai fini della stesura della presente relazione risulta che con il provvedimento n. 9 del 27 settembre 2019 l'Assemblea dei sindaci abbia deliberato la scelta della nuova forma di gestione in house ed ha altresì scelto di costituire una Azienda Speciale Consortile cui affidare il S.I.I. Risulta in itinere l'attività di approvazione dello Statuto consortile e di adesione dei Comuni all'Azienda.



TAV. 8 – Gestioni (per area geografica) con affidamento avente durata residua inferiore a 5 anni

Area geografica	Scadenza affidamento			
	Entro il 2020		Tra il 2020 e il 2022	
	<i>n. gestioni</i>	<i>popolazione servita (ab.)</i>	<i>n. gestioni</i>	<i>popolazione servita (ab.)</i>
Nord Ovest	3	134.826	5	458.205
Nord Est	2	733.798	1	998.481
Centro	0	0	0	0
Sud ²⁷	0	0	2	343.471
Isole	0	0	0	0
Italia	5	768.624	8	1.800.157

Con riferimento invece, alla situazione dell'Emilia-Romagna, illustrata nel corso delle precedenti Relazioni, si fornisce il seguente aggiornamento relativamente ai territori provinciali di Rimini e Piacenza (i cui affidamenti sono rispettivamente scaduti nel 2012 e nel 2011) e Reggio Emilia (il cui affidamento risulta scaduto nel 2011):

- con riguardo alla provincia di Rimini, gli atti di gara della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII, ad esclusione del Comune di Maiolo, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 88 del 17 dicembre 2018. Rispetto a tale quadro di attività, ATESIR ha evidenziato che non sono intervenuti elementi di aggiornamento nel corso del presente semestre in quanto *“l'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 ha rallentato le tempistiche attese per lo svolgimento delle diverse fasi della gara; allo stato il RUP ed il seggio di gara stanno ultimando le verifiche sulla documentazione amministrativa e si prevede di concludere tale fase e procedere alla nomina della Commissione giudicatrice entro la fine del mese di luglio”*;
- per quanto concerne la provincia di Piacenza, ATESIR ha precisato che è in corso la redazione degli atti *“della nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006”*. La pubblicazione della degli atti di gara è prevista nel quarto trimestre del 2020;
- per il sub ambito di Reggio Emilia, il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha approvato, con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, gli atti della procedura di gara ristretta

²⁷ Con riferimento alla gestione del SII nell'ATO Puglia, il competente Ente di governo dell'ambito ha precisato che, per il gestore Acquedotto Pugliese S.p.A., con *“la Legge di Stabilità per l'anno 2018, (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), [il] termine di affidamento è stato prorogato al 31/12/2021 e successivamente con [d.l.] 34/2019, convertito in legge n. 58 del 28/06/2019, fino al 2023”*.



per la selezione del socio privato della costituenda ARCA S.r.l. - affidataria del SII per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano - e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi. Sulla base degli elementi trasmessi ai fini della redazione della presente Relazione, ATESIR, anche con riferimento a questo territorio provinciale ha evidenziato come *“l'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 ha rallentato le tempistiche attese per lo svolgimento delle diverse fasi della gara; allo stato il RUP ed il seggio di gara stanno svolgendo le verifiche sulla documentazione e si prevede di concludere tale fase e procedere all'avvio della seconda fase della procedura ristretta, inviando la lettera di invito e mettendo l'ulteriore documentazione di gara a disposizione dei concorrenti ammessi entro la fine del mese di luglio”*.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione, si conferma, inoltre, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia. La situazione di particolare emergenza che ha caratterizzato il presente semestre non ha permesso la trasmissione, da parte dei diversi soggetti competenti, di un quadro più dettagliato ed aggiornato rispetto al territorio di pertinenza. L'Autorità ritiene pertanto utile proseguire ad approfondire la tematica sulla base delle risultanze che perverranno nei prossimi mesi da parte degli enti di governo dell'ambito anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad Enti Locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.

PAGINA BIANCA



181460106640